



DELIBERAZIONE N° 41  
SEDUTA DEL 19 GEN. 2016

POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO,  
FORMAZIONE E RICERCA

DIPARTIMENTO

OGGETTO D.Lgs.28/2011, L.R. n.8/2012 e L.R. n.17/2012. Modifiche ed integrazioni al disciplinare approvato con D.G.R. n.2260/2010. APPROVAZIONE.

ASSESSORE DIPARTIMENTO  
POLITICHE DI SVILUPPO, LAVORO,  
FORMAZIONE E RICERCA

Relatore

La Giunta, riunitasi il giorno 19 GEN. 2016 alle ore 15,00 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente		X
3.	Aldo BERLINGUER Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Raffaele LIBERALI Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,  
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 7 pagine compreso il frontespizio  
e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  per estratto

- VISTA la Legge 17 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- VISTA la Legge Regionale n. 12 del 02.03.1996, e successive modificazioni e integrazioni, recante: *"Riforma dell'organizzazione amministrativa regionale"*;
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni"*;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 gennaio 1998, n.11 *"Individuazione degli atti di competenza della Giunta"*,
- VISTO il "Regolamento Interno del Consiglio Regionale" della Basilicata approvato con delibera n.1273 del 22 dicembre 1999;
- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 23/04/2008 (*Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale. Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi*);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.227/2014 come modificata con D.G.R. del 10 giugno 2014, n. 693 (*Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale". Modifica parziale D.G.R. n. 227/14*);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2014, n. 233 (*Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca*);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2015, n. 689 (*Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14*);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 691 (*DGR n. 689/2015. Ridefinizione dell'assetto organizzativo dei dipartimenti delle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali*);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2015, n. 771 (*DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica*);
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2015, n. 1417 avente ad oggetto: *"Art.2 comma 8 L.R.n.31/2010. Conferimento incarichi dirigenziali"*;
- VISTA la Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34 recante: *"Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata"*;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss. mm. e ii*;
- VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 4 *"Collegato alla legge di stabilità regionale 2015"*;
- VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 5 *"Legge di stabilità regionale 2015"*;
- VISTA la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 6 *"Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2015-2017"*;

- VISTO** il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- VISTA** la Legge Regionale 19 gennaio 2010, n.1 recante "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – L.R. n. 9/2007";
- VISTA** la Legge Regionale 15 febbraio 2010, n.21 recante "Modifiche ed integrazioni alla L. R. 19.01.2010, n. 1 e al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale";
- VISTA** la Legge Regionale 26 aprile 2012, n. 8 recante "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";
- VISTA** la Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 17 recante "Modifiche alla Legge Regionale 26 aprile 2012, n. 8";
- VISTO** il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 15 marzo 2012, (G.U.R.I. n. 78 del 2 aprile 2012), recante "Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle Regioni e delle province autonome" (c.d. decreto burden-sharing);
- VISTA** la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n. 2260 (Legge regionale 19 gennaio 2010 n. 1, articolo 3 - Approvazione Disciplinare e relativi allegati tecnici);
- DATO ATTO** che, al fine di assicurare le più opportune forme di coordinamento fra i procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione unica, nonché per ridurre i tempi ed evitare duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, l'art. 3 comma 2 della citata L.R. n.1/2010 impegnava la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, ad approvare apposito Disciplinare per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12, comma 3, del D. Lgs.n.387/2003;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2260 del 29 dicembre 2010 recante "Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1, art.3 – Approvazione disciplinare e relativi allegati tecnici", pubblicata nel S.O. al B.U.R. della Basilicata n.51 del 31/12/2010;
- DATO ATTO** che, per effetto della pubblicazione del Disciplinare, sono state presentate, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.387/2003 (e s.m.i.), numerose istanze intese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione regionale nonché D.I.A. presso i Comuni, per le quali era necessario ottenere come prescritto dal Disciplinare vigente il "visto di accettabilità" finalizzato alla verifica della disponibilità di quota di potenza attribuibile rispetto agli obiettivi massimi di produzione autorizzabili, prefissate dal vigente P.I.E.A.R. per ciascuna tipologia di impianti da fonte rinnovabile;

- CONSIDERATO** che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs.n.28/2011 la Regione Basilicata, con la legge regionale n.8/2012 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n.17/2012, ha introdotto nuove disposizioni in materia energia elettrica da fonte rinnovabile nonché la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la costruzione e l'esercizio degli impianti di piccola generazione di potenza nominale non superiore ad 1,00 MW per qualunque tipologia di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- DATO ATTO** che l'art.8 "Informazione sui titoli abilitativi" della richiamata Legge Regionale n.8/2012 prevede, tra l'altro, che la Giunta Regionale deve stabilire le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati (P.A.S. ovvero Comunicazione), mentre il successivo art.9 della stessa Legge Regionale prevede la definizione, sempre da parte della Giunta regionale, delle modalità con le quali i Comuni acquisiscono il "visto di accettabilità", previsto nell'art.5 del disciplinare vigente;
- CONSIDERATO** che con deliberazione di G.R. n.565/2012 è stato approvato un progetto con il quale implementare un software di gestione dei flussi autorizzativi degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da utilizzare esclusivamente per l'acquisizione del "visto di accettabilità" nonché per lo scambio dei dati informativi con i Comuni della Regione;
- VERIFICATO** che la Giunta regionale con delibera n.1689 del 04 dicembre 2012 ha dato incarico all'Ufficio regionale competente in materia di individuare in dettaglio, sulla scorta delle indicazioni generali fornite nel periodo precedente, con proprio provvedimento i suddetti dati informativi da implementare nella procedura informatica (software) di gestione dei flussi autorizzativi;
- CONSIDERATO** che la Giunta regionale con la stessa delibera n.1689 del 04 dicembre 2012 ha adottato un primo documento contenente le modifiche e le integrazioni al disciplinare vigente approvato con la D.G.R. n.2260/2010, sul quale non è stata espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.1/2010, il relativo parere dalla competente Commissione Consiliare permanente a causa dello scioglimento della legislatura;
- DATO ATTO** che, ai sensi dell'art.68, comma 3, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, il documento adottato con la D.G.R. n.1689/2012 è da intendersi decaduto;
- DATO ATTO** che l'art.14, comma 2, della menzionata L.R. n.8/2012 stabilisce che *"La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce le modifiche di cui al precedente periodo anche sulla scorta di quanto stabilito nell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28"*;
- CONSIDERATO** che l'Ufficio regionale competente ha predisposto un nuovo documento contenente modifiche ed integrazioni al Disciplinare vigente, approvato con la suddetta D.G.R. n.2260/2010, sulla base delle precedenti proposte di modifiche al disciplinare, nonché delle nuove disposizioni introdotte dalle ultime leggi statali e regionali, che hanno reso necessario un ulteriore aggiornamento del documento già adottato;

- ATTESO** che la Giunta regionale con delibera n.514 del 17 aprile 2015 ha adottato le modifiche al Disciplinare di che trattasi, inviando il documento alla Commissione consiliare permanente, al fine di acquisirne, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.1/2010, il parere di competenza per la definitiva approvazione;
- ATTESO** che la Terza Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 18 novembre 2015 ha esaminato le modifiche al Disciplinare di cui alla richiamata D.G.R. n.514/2015 ed ha espresso, ai sensi della L.R. n.1/2010, parere favorevole sul documento adottato proponendo alla Giunta alcuni emendamenti condivisi dalla stessa Commissione;
- ATTESO** che le variazioni al testo proposte dalla Commissione Consiliare Permanente sono state esaminate dall'Ufficio competente che le ha ritenute coerenti con le finalità contenute nel documento di modifica al Disciplinare adottato;
- CONSIDERATO** che il Consiglio di Stato con sentenza n.4947/2015 in relazione alle disposizioni normative del D.Lgs.n.28/2011 relative alle modifiche progettuali classificate come "varianti non sostanziali", ha respinto il ricorso della Regione Basilicata in mancanza - tra l'altro - di apposita definizione da parte della Giunta dei vari aspetti esaminati, così come previsto dall'art.14, comma 2, della menzionata L.R. n.8/2012;
- RILEVATO** che la Corte Costituzionale con sentenza n.298 del 22/10/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali che estendono il ricorso all'autorizzazione semplificata della P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata) di cui all'art.6 del D.Lgs.n.28/2011 anche agli interventi di variante non sostanziale relativi ad impianti non necessariamente esistenti;
- RILEVATO** che la Corte Costituzionale con sentenza n.196 del 2003 ha ritenuto che non vi è ragione di precludere l'esercizio per cui il legislatore regionale possa disciplinare nuove materie fino alla statuizione di nuovi principi, con la conseguenza che il legislatore statale, omettendo di dettare tali principi, potrebbe di fatto paralizzare l'esercizio della competenza regionale a tempo indeterminato;
- CONSIDERATO** che, per quanto in particolare concerne la misura degli oneri istruttori, il D.Lgs. n.28/2011 ha espressamente previsto che gli stessi possono essere commisurati alla potenza degli impianti (fermo restando il limite massimo dello 0,03% dell'investimento stabilito dalle Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010) e che pertanto è possibile confermare le previsioni al riguardo dettate nel disciplinare approvato con D.G.R. n.2260/2010 (ancorate appunto alla potenza degli impianti), tuttavia introducendo il limite massimo anzidetto laddove il calcolo effettuato sulla base della sola potenza dovesse importare una somma maggiore;
- VISTO** il documento definitivo di modifica al Disciplinare all'uopo predisposto dall'Ufficio regionale competente che tiene conto degli emendamenti proposti dalla Commissione Consiliare Permanente e apporta ulteriori variazioni al testo finalizzate a rendere più puntuali alcune disposizioni al fine di evitare equivocità e dubbi interpretativi;
- RITENUTO,** di approvare l'allegato documento cui si è fatto prima riferimento, al fine di adeguare alle nuove disposizioni normative il Disciplinare vigente;

Su proposta dell'Assessore al ramo.

A unanimità di voti espressi nei modi di legge.

### DELIBERA

- Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.14, comma 2, della L.R. n.8/2012 e dell'art.3, comma 2, della L.R. n.1/2010, l'allegato documento contenente le modifiche e le integrazioni al Disciplinare vigente approvato con la D.G.R. n.2260/2010, che si allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di dare incarico agli Uffici regionali, nell'ambito delle specifiche competenze in materia, di uniformare i propri procedimenti alle nuove e diverse disposizioni contenute nel documento di modifica al Disciplinare approvato;
- di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel B.U.R. della Basilicata e sul sito istituzionale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it).

*Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione o pubblicazione dello stesso.*

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

(ing. Giuseppe Rasola)

IL DIRIGENTE

(avv. Raffaele Beccasio)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE DI CUI ALLA D.G.R.  
N. 2260/2010 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8, 14 E 15 DELLA L.R.  
N. 8/2012 COME MODIFICATA DALLA L.R. N.17/2012**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL  
PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (P.I.E.A.R.) E DELLA  
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 29  
DICEMBRE 2003, N. 387 E DELL'ART.6 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N.28  
PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI  
DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, NONCHE' INTEGRAZIONI ALLE LINEE  
GUIDA TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI STESSI.**

Art. 1.	Modifiche all'Art. 1 ( <i>Finalità</i> ) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260	3
Art. 2.	Modifiche all'Art. 3 ( <i>Definizioni</i> ) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260	3
Art. 3.	Modifiche all'Art. 4 ( <i>Interventi soggetti ad autorizzazione unica regionale</i> ) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260	4
Art. 4.	Modifiche all'Art. 5 ( <i>Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività</i> ) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260	7
Art.5	Modifiche all'Art. 6 ( <i>Interventi soggetti a Comunicazione</i> ) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260	9
Art.6	Modifica dell'Art. 7 ( <i>Domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale</i> ) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260	10
Art.7	Modifiche dell'Art. 8 ( <i>Contenuti della domanda di autorizzazione</i> ) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260	11
Art.8	Modifiche dell'Art. 9 ( <i>Istruttoria delle domande di autorizzazione</i> ) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260	11
Art.9	Modifiche all'Art. 10 ( <i>Procedimento unico e autorizzazione regionale</i> ) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260	12
Art.10	Modifiche all'Art. 11 ( <i>Documentazione a corredo della D.I.A.</i> ) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260	13
Art.11	Modifiche all'Art. 12 ( <i>Oneri istruttori</i> ) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260	14
Art.12	Aggiunta dell'Art. 17 ( <i>Procedimenti in corso</i> ) al Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260.	15



**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DISCIPLINARE DI CUI ALLA  
D.G.R. N.2260/2010 IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 8, 14 E 15 DELLA  
L.R. N.8/2012 COME MODIFICATA DALLA L.R. N.17/2012**

**Art. 1. Modifiche all'Art. 1 (Finalità) del Disciplinare di cui alla deliberazione di  
Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260**

1. Al comma 1, dopo le parole "pubblicato in G.U. n°219 del 18.09.2010" è aggiunto "ed al D.Lgs.n.28/2011".

**Art. 2. Modifiche all'Art. 3 (Definizioni) del Disciplinare di cui alla deliberazione di  
Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260**

1. L'Art. 3 è sostituito dal seguente:

**Art. 3 Definizioni**

1. *Ai fini del PIEAR e del presente Disciplinare si intendono:*

- a) *per "linee guida nazionali" quelle emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, con il decreto del 10 settembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 219 del 18 settembre 2010;*
- b) *per "opere connesse" quelle così definite nell'art.1-octies del Decreto Legge 8 luglio 2010, n.105, convertito con modificazioni nella Legge 13 agosto 2010, n.129, e nel paragrafo 3 delle linee guida nazionali;*
- c) *per "abitazioni" di cui al punto 1.2.1.4 – comma a)-bis ed al paragrafo 1.2.2.1. "Requisiti tecnici minimi per gli impianti di potenza superiore a 200kW" dell'Appendice "A" del PIEAR: i fabbricati o porzioni di fabbricati che risultino registrati al catasto Fabbricati alle categorie da A/1 a A/10 o al Catasto Terreni quali fabbricati adibiti ad abitazione e dunque provvisti dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3 della legge 133/94;*
- d) *per "edifici" di cui al punto 1.2.1.4 – comma b) ed al paragrafo 1.2.2.1. "Requisiti tecnici minimi per gli impianti di potenza superiore a 200 kW" dell'Appendice "A" del PIEAR: i fabbricati o porzioni di fabbricati che risultino conformi allo strumento urbanistico vigente e registrati al catasto Fabbricati alle Categorie:*
  - *B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme;*
  - *B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro);*
  - *B/5 Scuole e laboratori scientifici;*
  - *D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro);*
  - *D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole, nel caso in cui essi siano e risultino sede di residenza dell'imprenditore.*

*Tali edifici devono risultare effettivamente sede delle suddette attività.*

- e) per "strade di accesso alle abitazioni" di cui al punto 1.2.1.4 – comma d – bis dell'Appendice "A" del PIEAR: i tratti viari carrabili privati che collegano le abitazioni di cui al precedente comma c) alla viabilità principale statale, provinciale o comunale;
- f) per "autoproduzione", ai soli fini di cui all'Art. 11, comma 1, lettera a) della L.R. 8/2012 e s.m.i., la quantità di energia elettrica utilizzata dagli autoproduttori di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per soddisfare il fabbisogno energetico di attività di qualunque tipo ubicate e svolte all'interno del territorio della regione Basilicata;
- g) per "oneri istruttori" quelli previsti nel paragrafo 9 delle linee guida nazionali e indicati nel successivo Art. 12 del presente disciplinare;
- h) per "costo dell'impianto", di cui ai modelli di schede riepilogative A<sup>n</sup> e B<sup>n</sup>, il costo complessivo dell'investimento per la realizzazione dell'impianto.

**Art. 3. Modifiche all'Art. 4 (Interventi soggetti ad autorizzazione unica regionale) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260**

1. Al comma 1 dopo le parole "autorizzazione unica regionale" sono aggiunte le parole "rilasciata con determinazione del dirigente dell'Ufficio competente ai sensi dell'art.12" e sopresse le parole "di cui all'art.12".
2. Al comma 1, lettera b), dopo la parola "impianti" sono aggiunte le parole "per la produzione di energia elettrica".
3. Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
  - c) impianti solari di conversione fotovoltaica con potenza nominale complessiva superiore a 1,00 MW;
4. Al comma 1, lettera d) la dicitura "con potenza elettrica installata superiore a 999 kWe" è sostituita dalla seguente: "con potenza elettrica installata superiore a 1,00 MWe";
5. Al comma 1, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti lettere:
  - f) impianti per la produzione di energia elettrica da risorse geotermiche ad alta entalpia, come definite dal Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e ss.mm.ii.
  - g) varianti sostanziali degli impianti di cui alle precedenti lettere da a) ad f).
6. Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
  2. Fatta eccezione per quelle modifiche progettuali che siano il frutto di specifiche prescrizioni dettate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico e dalle stesse indicate come necessarie ai fini del rilascio o del rinnovo dell'Autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003 nonché del Giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale di cui al D.Lgs.n.152/2006 – Parte II, sono da ritenersi varianti sostanziali, di cui al precedente comma 1, lettera g), e pertanto determinano la necessità di presentare una nuova istanza di autorizzazione unica, le modifiche che rientrano in una o più delle previsioni di seguito indicate:
    - a) interventi di modifica degli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, di qualsiasi potenza nominale, che comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture, dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi e delle opere connesse;
    - b) interventi di modifica del progetto di impianto eolico autorizzato consistenti nella sostituzione della tipologia degli aerogeneratori, con o senza variazione della potenza nominale, che comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche in misura

- superiore al 25% e della volumetria ad esse sottesa in misura superiore al 35% e/o che costituiscano variante sostanziale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 – Parte II;
- c) interventi di sostituzione degli aerogeneratori del progetto autorizzato con altri aventi una potenza nominale maggiore di quella prevista che comportino un aumento complessivo della potenza autorizzata;
  - d) interventi di modifica del layout dell'impianto eolico autorizzato che comportino lo spostamento dell'aerogeneratore ad una distanza superiore a cento metri rispetto alla posizione originaria ad eccezione di quanto previsto al successivo punto 3.2.1, lett.c) e/o l'aumento del numero degli aerogeneratori originariamente previsti;
  - e) modifiche progettuali che comportino l'esigenza di una nuova Valutazione di Compatibilità Ambientale (V.I.A.) di cui al D.Lgs.n.152/2006 – Parte II o della valutazione di incidenza, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.n.357/1997;
  - f) modifica delle opere di connessione del progetto autorizzato (elettrodotto in MT più opere accessorie) per una lunghezza superiore ai 2.000 metri in cavo aereo ovvero da realizzare in cavo sotterraneo di qualunque lunghezza con varianti del tracciato che comportino, rispetto al tracciato originario autorizzato, scostamenti superiori ai 40 metri rispetto all'asse del cavo se ubicati fuori dal sedime di una strada esistente;
  - g) modifica delle strade di accesso agli impianti da fonti rinnovabili autorizzati che comportino un diverso tracciato piano altimetrico con uno scostamento dell'asse stradale superiore a 25 metri;
  - h) modifiche al progetto autorizzato che comportino l'aumento della potenza nominale e/o della superficie dei pannelli e/o la variazione della loro sagoma nonché il layout dei moduli costituenti l'impianto fotovoltaico.
3. Sono considerate varianti non sostanziali dei progetti, sotto il profilo dell'autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs.387/2003 e ss.mm.ii., e quindi non comportano l'esigenza di presentare una nuova istanza di autorizzazione unica regionale, quelle predisposte dal proponente in una o più delle situazioni di seguito indicate.
- 3.1 Con riferimento agli impianti non ancora autorizzati, sono considerate varianti non sostanziali:
- a) le modifiche progettuali scaturite da prescrizioni formulate dalle Autorità competenti nel corso del procedimento unico svolto con le modalità di cui alla Legge n.241/1990;
  - b) le varianti determinate dall'adozione di modifiche della soluzione tecnica di connessione alla rete presentate dal proponente sulla scorta di una diversa indicazione del Gestore della rete, nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, ovvero a seguito di spostamenti delle opere di connessione alla rete se ubicati sulla medesima linea di Alta Tensione, previa approvazione del Gestore di Rete e previo ottenimento, nel corso della Conferenza di servizi prevista dall'art.12 del D.lgs.387/2003, dei pareri delle Amministrazioni coinvolte.
- 3.2 Con riferimento agli impianti già autorizzati, sono considerate varianti non sostanziali del progetto originario sotto il profilo dell'autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs.387/2003 e ss.mm.ii., fatta salva la necessità di valutare le varianti in base alla normativa di settore, ai sensi del punto 10.4 delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10 settembre 2010:

### 3.2.1 Nel caso di impianti eolici:

- a) le varianti del progetto originario che comportino la sostituzione della tipologia degli aerogeneratori, con o senza variazione della potenza nominale, e che comportino una variazione in diminuzione delle dimensioni fisiche e della volumetria ad esse sottesa e che non costituiscano variante sostanziale ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 – Parte II;
- b) le varianti determinate dalla necessità di effettuare un allacciamento provvisorio dell'impianto alla rete di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica concesso dal relativo gestore in attesa dell'allacciamento definitivo autorizzato;
- c) le varianti che comportino la diminuzione del numero degli aerogeneratori ovvero lo spostamento degli stessi entro cento metri rispetto alla posizione originaria ovvero oltre tale distanza al solo fine di impedire il cosiddetto "effetto selva" tra di loro e con gli aerogeneratori di altri impianti eolici, nonché per garantire il rispetto delle altre distanze di sicurezza prescritte P.I.E.A.R. e dalle Linee guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, sempreché tali spostamenti non costituiscano variante sostanziale ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 – parte II;
- d) le modifiche del tracciato delle strade di accesso agli aerogeneratori ubicate al di fuori del sistema viario esistente, per le quali non è richiesta una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 – Parte II e/o di una nuova Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. n.357/1997.

### 3.2.2 Nel caso di impianti fotovoltaici:

- a) le modifiche che non comportino la variazione in aumento della sagoma, del layout dei moduli, della superficie radiante complessiva e dell'altezza da terra dei moduli, dell'area occupata e della potenza complessiva nominale dell'impianto.

### 3.3. Con riferimento a tutti gli impianti sia a quelli non autorizzati che a quelli già autorizzati e/o in fase di costruzione, sono considerate varianti non sostanziali:

- a) la modifica delle opere di connessione per una lunghezza non superiore ai 2.000 metri in cavo aereo ovvero da realizzare in cavo sotterraneo di qualunque lunghezza con varianti del tracciato che comportino, rispetto al tracciato originario autorizzato, scostamenti non superiori ai 40 metri rispetto all'asse del cavo. Nel caso dei soli cavidotti interrati è consentita una modifica del tracciato con uno spostamento superiore ai 40 metri dall'asse del cavo qualora il percorso alternativo venga proposto per motivi imprevisti o imprevedibili ovvero realizzato sotto il sedime delle strade di accesso agli aerogeneratori e/o di strade pubbliche esistenti, previo assenso dell'Ente gestore della strada ovvero proposto dal Gestore della rete;
- b) le varianti finalizzate all'utilizzo di nuove tecnologie costruttive ovvero di apparecchiature e impianti tecnologicamente innovativi, a condizione che non comportino le varianti sostanziali previste al comma 2;
- c) le varianti che comportino una diminuzione della potenza nominale dell'impianto;
- d) le modifiche scaturite successivamente al rilascio dell'autorizzazione per sopravvenute esigenze normative, territoriali ed ambientali ovvero in fase di costruzione per condizioni impreviste ed imprevedibili che non comportino una nuova autorizzazione paesaggistica ovvero un nuovo giudizio di compatibilità ambientale.

- 3.4. Con riferimento agli impianti già esistenti sono considerate varianti non sostanziali:
- a) gli interventi di manutenzione straordinaria su impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, di qualsiasi potenza nominale, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli impianti stessi;
  - b) le modifiche progettuali degli impianti alimentati a biomassa, bioliquidi e biogas che comportino rifacimenti parziali e quelli totali che non aumentano la potenza termica installata ed il combustibile rinnovabile utilizzato;
  - c) gli interventi di modifica degli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, di qualsiasi potenza nominale, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture, dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi e delle opere connesse.
4. Nel caso di una o più modifiche ad impianti a fonti rinnovabili autorizzati e/o in corso di costruzione ovvero esistenti, la Regione Basilicata, previa apposita istanza da parte del soggetto proponente e sulla base di idonea documentazione tecnica atta a consentire la verifica del caso, valuta la natura non sostanziale della variante richiesta rispetto al progetto originario.

**Art. 4 Modifiche all'Art. 5 (Interventi soggetti a Denuncia di Inizio Attività) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260**

1. L'Art. 5 è sostituito dal seguente

**Art. 5 Interventi soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.)**

1. Sono soggetti alla disciplina della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) di cui all'art.6 del D.Lgs.n.28/2011:
- a) gli impianti e le opere di connessione alla rete per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza nominale complessiva non superiore a 1,00 MW con i limiti imposti dall'art.6 della L.R. n.8/2012;
  - b) gli impianti fotovoltaici di qualunque taglia e tipologia classificati per autoconsumo ai sensi del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e ss.mm.ii. e le relative opere di connessione alla rete, con i limiti, per gli impianti a terra, (rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile, non inferiore ad 1/10) nelle aree indicate nell'Appendice A del P.I.E.A.R. al paragrafo 2.2.2 ai punti "i" ed "ii";
  - c) gli impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse con potenza elettrica installata non superiore a 1,00 MWe e le relative opere di connessione alla rete;
  - d) gli impianti idroelettrici con potenza elettrica installata non superiore a 1,00 MW e le relative opere di connessione alla rete;
  - e) gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza nominale non superiore ad 1,00 MW con i limiti imposti dall'art.5 della L.R. n.8/2012 e le relative opere di connessione alla rete;
  - f) le varianti non sostanziali degli impianti esistenti di cui all'art.5, comma 3 del D.Lgs.n.28/2011;
  - g) il rifacimento di impianti eolici esistenti alle condizioni stabilite dal D.M. 10 settembre 2010, nonché dal D.Lgs.n.28/2011.

2. La richiesta di P.A.S. e la relativa documentazione devono essere inoltrate dal proponente e gestite dal Comune territorialmente competente esclusivamente attraverso il "Software di gestione dei flussi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - PIEAR", predisposto dalla Regione Basilicata e reso disponibile sul portale istituzionale [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it), secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento del dirigente dell'Ufficio competente.
3. Il consolidamento del titolo abilitativo è subordinato, ove previsto, all'acquisizione di un "Visto di accettabilità", rilasciato dalla Regione Basilicata secondo le modalità di seguito descritte.
4. Il Comune interessato verifica, ove previsto, nell'ambito d'istruttoria di propria competenza, la disponibilità di potenza installabile di cui alla parte III, paragrafo 1.2.3. tabella 1-4 del PIEAR e, se del caso, acquisisce il Visto d'accettabilità provvisorio valido fino alla chiusura del procedimento istruttorio.
5. La verifica, ove prevista, della disponibilità di potenza installabile di cui al citato PIEAR costituisce parte integrante del procedimento istruttorio in capo al Comune territorialmente competente, per la cui conclusione restano validi i termini stabiliti dalla legge. Tale verifica viene eseguita mediante il software di gestione dei flussi autorizzativi di cui al comma 2.
6. Qualora l'istruttoria della P.A.S. si concluda con esito negativo il suddetto Visto d'accettabilità provvisorio decade automaticamente. Qualora, invece, l'istruttoria si concluda con esito positivo, il Comune territorialmente competente, con le stesse modalità previste al comma 2, provvede ad acquisire, attraverso il suddetto software di gestione dei flussi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, il Visto di accettabilità definitivo.
7. Il Visto d'accettabilità attesta esclusivamente la compatibilità del progetto con gli obiettivi di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili fissati dal PIEAR (L.R. n.1/2010 e ss.mm.ii) e non può ritenersi sostitutivo di ogni altro eventuale atto di assenso, parere, autorizzazione, nulla osta, necessario per attestare la piena conformità del progetto e delle opere alla vigente normativa di settore, a quella urbanistica, nonché alla normativa in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. Resta ferma la competenza del Comune interessato dalle opere circa la valutazione dell'incidenza in ordine alle previsioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al caso di specie, nonché alla necessità di acquisire i predetti assensi, pareri, autorizzazioni o nulla osta, anche in considerazione della rilevanza delle opere proposte.
8. I lavori di realizzazione dell'impianto devono essere iniziati entro il termine di un anno e conclusi entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata.
9. Il Visto di accettabilità definitivo decade qualora si verifichi uno dei seguenti casi:
  - a) il Comune territorialmente competente notifichi all'interessato la sospensione della P.A.S. con l'eventuale ordine motivato di non effettuare il previsto intervento;
  - b) non venga rispettato il termine di un anno, a partire dal consolidamento del titolo abilitativo, per l'inizio dei lavori.
10. Nel caso di varianti sostanziali al progetto presentato che prevedano l'aumento della potenza nominale dell'impianto, comunque entro i limiti previsti per la P.A.S., il Comune territorialmente competente esegue la procedura di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 per la potenza eccedente quella del Visto di accettabilità già acquisito.

11. *Ai fini del rilascio del Visto di accettabilità, per gli impianti destinati all'autoproduzione, il soggetto proponente deve presentare la documentazione comprovante il fabbisogno energetico delle attività svolte sul territorio regionale dai soggetti interessati e alle condizioni stabilite dall'art.2, comma 2, del D.Lgs.n.79/1999.*
12. *Fino alla emanazione del provvedimento dirigenziale di cui al comma 2, il proponente acquisisce il "Visto di accettabilità" presentando all'Ufficio regionale competente apposita richiesta, unitamente al Modello B", specifico per ciascuna tipologia di fonte rinnovabile, allegato al presente Disciplinare. Il "Visto di accettabilità" deve essere allegato alla dichiarazione di cui all'Art. 6, comma 2 del D.Lgs.n.28/2011; in caso contrario, il Comune competente per territorio procede secondo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.*
13. *Il ricorso alla P.A.S. è consentito al proponente che abbia la disponibilità delle aree e/o dei beni interessati dall'impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili e che abbia ottenuto una specifica STMG (TICA) dal gestore della rete, per una potenza non inferiore a quella nominale dell'impianto.*
14. *Nel caso di interventi per i quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni dell'acqua pubblica ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, o qualsiasi atto di assenso e/o autorizzazione, gli stessi sono acquisiti preventivamente dal proponente ed allegati alla dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 2, del D.Lgs.n.8/2011, salvo che il Comune provveda per quanto di propria competenza direttamente alla acquisizione delle stesse secondo quanto previsto dal medesimo articolo 6.*
15. *Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 241 del 1990, resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per il procedimento unico e per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs.n.387/2003 qualora gli impianti abbiano una potenza nominale superiore a quella stabilita, per ciascuna fonte rinnovabile, dalla tabella A allegata al medesimo articolo 12.*

**Art.5 Modifiche all'Art. 6 (Interventi soggetti a Comunicazione) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260**

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la dicitura "a semplice comunicazione" è sostituita dalla seguente "alla comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28";
  - b) prima del numero 1. è aggiunta la seguente lettera:
    - a. *gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW;*
  - c) il numero 1. è sostituito dalla lettera b),
  - d) il numero 2. è sostituito dalla lettera c).
2. Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
  3. *Per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio, gli interventi di cui al comma 1 devono rispettare gli Strumenti Urbanistici e gli eventuali Regolamenti specifici vigenti nei Comuni in cui vengono realizzati.*
  4. *Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica possono essere autorizzate anche separatamente.*
  5. *I Comuni sono tenuti a comunicare al competente Ufficio della Regione Basilicata, il nominativo di un addetto referente per lo scambio delle informazioni sui titoli abilitativi. Il medesimo referente provvederà, attraverso il software di gestione dei*

*flussi autorizzativi e secondo le modalità previste dal provvedimento dirigenziale di cui al precedente art.5, comma 2, alla raccolta ed invio dei dati informativi sugli interventi soggetti a comunicazione.*

**Art.6 Modifica all'Art. 7 (Domanda per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260**

1. L'Art. 7 è sostituito dal seguente:

*Art. 7 Domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica regionale*

1. *La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'Autorizzazione Unica di cui all'art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, secondo le modalità procedurali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo e dalle linee guida nazionali, nonché dalle relative disposizioni emanate dalla Regione Basilicata.*
2. *Fino alla implementazione della procedura informatica di cui all'Art.5, il soggetto proponente dovrà presentare all'Ufficio regionale competente, con le modalità seguenti, una domanda di autorizzazione corredata della documentazione prevista all'Appendice "A" al PIEAR: "Principi generali per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".*
3. *Sia l'istanza che gli allegati tecnici del progetto, in attesa della implementazione sul sito della Regione del "Software di gestione dei flussi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - PIEAR" devono essere presentati dal soggetto proponente, in una copia cartacea nonché su supporto informatico, autodichiarando la corrispondenza di questa ultima con la copia presentata in forma cartacea.*
4. *Al verificarsi della condizione di procedibilità dell'istanza, di cui al comma 1 del successivo Art.9, il soggetto proponente dovrà presentare alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003, in allegato alla convocazione della Conferenza di servizi predisposta dal competente Ufficio regionale, copia conforme del progetto, anche su supporto informatico.*
5. *La domanda di autorizzazione dovrà essere presentata, oltre che per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche per gli interventi su impianti esistenti che comportino:*
  - a) *modifiche sostanziali come specificate all'Art.4;*
  - b) *ammodernamento;*
  - c) *rifacimento totale o parziale;*
  - d) *riattivazione.*
6. *Qualora sia necessaria l'acquisizione di un solo assenso comunque denominato l'acquisizione del relativo provvedimento sostituisce il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.*
7. *La voltura dell'autorizzazione può essere concessa dall'amministrazione regionale su istanza degli interessati a condizione che il soggetto subentrante abbia i requisiti tecnico – finanziari e giuridici previsti dal P.I.E.A.R. e assuma a proprio carico tutti gli impegni previsti dalle norme vigenti e dall'autorizzazione.*
8. *Il periodo di efficacia temporale dell'autorizzazione per la costruzione dell'impianto e delle opere connesse, a pena di decadenza, è stabilita in anni uno per l'inizio dei lavori ed in*



anni tre per la loro ultimazione, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo.

9. Il soggetto autorizzato può chiedere solo per dimostrati motivi una proroga del termine previsto per dare inizio all'esecuzione dei lavori di costruzione e/o per la ultimazione degli stessi, che non potrà in ogni caso essere superiore a quello massimo stabilito per ciascuno dei termini dal provvedimento di autorizzazione.
10. Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa, ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori, è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art.15 del D.Lgs.16 marzo 1999, n.79.

**Art.7 Modifiche all'Art. 8 (Contenuti della domanda di autorizzazione) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260**

1. Alla lett. a) del comma 1 dopo le parole (Modello A<sup>n</sup>) sono soppresse le parole "sia in formato cartaceo che su supporto magnetico in formato xls".
2. La lett. c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
  - c) per gli impianti diversi da quelli al punto b) la documentazione da cui risulti la disponibilità delle aree interessate dall'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili o, in alternativa, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione delle medesime opere corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali ed il piano particellare di esproprio; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase del procedimento unico;
3. La lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
  - d) certificato camerale riportante la dichiarazione sui procedimenti penali pendenti e le condanne subite;
4. La lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
  - f) specifica documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico;

**Art.8 Modifiche all'Art. 9 (Istruttoria delle domande di autorizzazione) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260**

1. Al comma 2 la parola "ammissibile" è sostituita dalla parola "procedibile".
2. La lettera e) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
  - e) la documentazione di cui alle lettere b) o c) del precedente art.8;
3. Alla lettera h) del comma 3 sono aggiunte le seguenti:
  - i) il Preliminare del progetto di sviluppo locale (ove richiesto), ovvero dichiarazione di impegno, da parte del proponente, ad eseguire la progettazione preliminare prima del rilascio dell'autorizzazione e la progettazione definitiva con le modalità e nei termini di cui al successivo Art. 13;

- j) *nel caso di "autoproduzione" la documentazione comprovante i consumi di energia elettrica delle attività ubicate sul territorio della Regione Basilicata nonché di tutti i soggetti che a vario titolo concorrono a determinare il fabbisogno energetico, per il quale si chiede il rilascio dell'autorizzazione regionale di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio dell'impianto a fonte rinnovabile.*
4. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. *Le domande procedibili, ovvero quelle divenute tali a seguito delle necessarie integrazioni, sono esaminate e definite, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e della L.R. n.1/2010, nell'ambito dei limiti di produzione di energia stabiliti dalla Tabella 1"- 4 del paragrafo 1.2.3. "Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" del P.I.E.A.R. e dalla L.R. n.8/2012 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse; farà testo la data di presentazione dell'istanza, ovvero la data di presentazione delle integrazioni richieste.*
5. Al comma 4 è aggiunto il seguente comma:
5. *L'Ufficio competente avvia il procedimento unico, di cui all'articolo 12 comma 4 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, mediante la convocazione di una apposita Conferenza di servizi svolta nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990.*

**Art.9 Modifiche all'Art. 10 (Procedimento unico e autorizzazione regionale) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260**

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente:
- 1 *Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003.*
2. Al comma 2 dopo la parola "servizi" si aggiunge la dicitura "ai sensi della legge n. 241 del 7 agosto 1990", dicitura che viene eliminata alla fine del comma stesso.
3. Al comma 3 viene eliminata la dicitura: "Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 10 bis della legge 241 del 1990".
4. Il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. *Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 del D.Lgs.387/03, non può essere superiore a centottanta giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda e comunque entro il termine di 90 giorni, stabilito dall'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs.n.28/2011, successivi al rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale di cui al D.Lgs.152/2006 – Parte II.*
5. Il comma 6 è sostituito dal seguente:
6. *L'Ufficio Compatibilità Ambientale provvede agli adempimenti di cui al comma 1-bis dell'art.6 della L.R. n.47/1998 e riporta, così come previsto dall'art.14 ter della Legge n.241/1990, il Giudizio di Compatibilità Ambientale rilasciato dalla Giunta Regionale nell'ambito dell'apposita Conferenza di servizi indetta per il rilascio dell'Autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs.387/2003.*
6. Al comma 7, dopo le parole "costruzione ed esercizio dell'impianto", è aggiunta la dicitura "è subordinato al preventivo rilascio della" e sono eliminate le parole "comprende la".
7. Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:
8. *Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10, per il rilascio dell'autorizzazione unica, ad eccezione delle istanze relative all'autoproduzione, il soggetto proponente dovrà presentare, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di*

*rilascio del Giudizio di Compatibilità Ambientale ovvero della seduta conclusiva della conferenza di servizi, la documentazione prevista dal P.I.E.A.R. per ogni tipologia di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.*

9. *Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare e per i quali la Conferenza di servizi si sia conclusa con esito positivo, il termine di 60 giorni di cui al comma 8 decorre dalla medesima data di entrata in vigore.*
10. *Nel caso di impianti idroelettrici, oltre alla suddetta documentazione, il soggetto proponente dovrà presentare anche la concessione di derivazione per l'uso dell'acqua pubblica di cui al R.D. 1775/1933; in tal caso, il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al comma 8, decorre dalla data di rilascio della concessione di derivazione dell'acqua pubblica.*
11. *Per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili il richiedente è tenuto a presentare una polizza fideiussoria assicurativa o bancaria o di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.385/1993 prevista dal P.I.E.A.R., a garanzia della dismissione dell'impianto ed a favore della Regione Basilicata, della durata di validità di almeno cinque anni, a condizione che il soggetto proponente dichiari di impegnarsi a rinnovare la stessa polizza, prima del termine di scadenza, per tutta la durata della vita utile dell'impianto in autorizzazione e per lo stesso importo rivalutato sulla base del tasso d'inflazione programmata ogni 5 anni, a pena di escussione oppure, ai sensi delle linee guida nazionali (punto 13.1 lett.j), l'impegno da parte del legale rappresentante alla corresponsione della stessa all'avvio dei lavori di costruzione.*
12. *Il soggetto richiedente, così come richiesto dal P.I.E.A.R. per il rilascio dell'autorizzazione, è tenuto a presentare un piano economico e finanziario asseverato da un istituto bancario o da una società di revisione ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88 e successive modifiche e integrazioni, ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.*
13. *L'autorizzazione unica viene rilasciata con apposita determinazione del dirigente dell'Ufficio regionale competente.*

**Art.10 Modifiche all'Art. 11 (Documentazione a corredo della D.I.A.) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260**

1. L'Art. 11 è sostituito dal seguente:

**Art. 11 Documentazione a corredo della P.A.S.**

1. *Fermo restando quanto previsto, per ciascuna tipologia di fonte rinnovabile, dalle norme vigenti la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2 del D.Lgs. 28/2011 dovrà essere corredata da:*

*a) Per tutte le tipologie di fonte rinnovabile:*

- i scheda riepilogativa (MODELLO B<sup>0</sup> allegato al presente disciplinare) contenente l'elenco dei documenti e dei dati desunti dalla relazione tecnica allegata al progetto;*
- ii documentazione comprovante la disponibilità delle aree e dei beni interessati dall'impianto, dalle opere connesse e dalle infrastrutture indispensabili;*
- iii copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) della TICA rilasciata dalla società della rete utente, per la connessione dell'impianto;*

- iv progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;
  - v Studio d'Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/1997, per tutti gli impianti che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti SIC-ZPS;
  - vi eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto di intervento;
  - vii progetto di gestione e manutenzione dell'impianto;
  - viii progetto di dismissione dell'impianto;
  - ix dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 (come modificato dall'art. 49 del T.U. di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e 47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di disporre delle risorse finanziarie necessarie alla compiuta realizzazione dell'opera;
  - x ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
  - xi nel caso di autoproduzione, documentazione comprovante il fabbisogno di energia elettrica;
- b) Per tutte le tipologie di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza nominale superiore a 200 kW, in aggiunta alla documentazione di cui alla lettera a):
- i quadro economico finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di conversione, che ne attesti la congruità;
  - ii dichiarazione resa da un istituto bancario che attesti che il soggetto proponente l'impianto disponga di idonee risorse finanziarie o patrimoniali ovvero che attesti la disponibilità ad attivare linee di credito proporzionate all'investimento per la realizzazione dell'impianto.
- c) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui all'Art. 5, comma 1, lettera a), con potenza nominale superiore a 200 kW, in aggiunta alla documentazione di cui alla lettera a):
- i Studio anemologico da cui si evinca il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dal paragrafo 1.2.2.1. dell'appendice "A" del PIEAR relativamente alla velocità media annua del vento a 25 m dal suolo ed alle ore equivalenti di funzionamento minime;
  - ii Documentazione da cui si evinca il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dal paragrafo 1.2.2.1. dell'appendice "A" del PIEAR relativamente alle distanze.
- d) Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di cui all'Art. 5, comma 1, lettera c), in aggiunta alla documentazione di cui alla lettera a):
- i Progetto relativo alla gestione del bacino di approvvigionamento da cui si evinca il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti dal paragrafo 3.3. dell'Appendice "A" del P.I.E.A.R.
- e) Per gli impianti idroelettrici di cui all'Art. 5, comma 1, lettera d), in aggiunta alla documentazione di cui alla lettera a):
- i Studio del bacino imbrifero che dimostri la disponibilità idrica e la fattibilità dell'intervento;
  - ii copia della concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del R.D. 1775/33 e s.m.i.

2. Il Comune interessato, ovvero i Comuni interessati, verificano la documentazione allegata alla dichiarazione di cui all'Art. 6, comma 2 del D.Lgs.28/2011, e qualora sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma 2 o l'assenza di una o più degli allegati previsti dal precedente comma 1, dal PIEAR e dalla normativa vigente, o in assenza del Visto di accettabilità di cui all'Art. 5, comma 3, procede secondo quanto stabilito dall'Art. 6, comma 4 del medesimo D. Lgs.n.28/2011.

**Art.11 Modifiche all'Art. 12 (Oneri istruttori) del Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260**

1. Al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) la dicitura "delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica" è sostituita dalla seguente: "dell'autorizzazione unica o della P.A.S., nei pertinenti casi,"
  - b) la dicitura "quale contributo alle spese generali di istruttoria per le Dichiarazioni di Inizio Attività e di espletamento del procedimento unico di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990" è sostituita dalla seguente: "quale contributo alle spese generali di istruttoria per l'espletamento delle procedure amministrative di cui alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 e al D.Lgs.n.28/2011".
2. Al comma 3, la dicitura "alla presentazione della richiesta di autorizzazione ovvero alla presentazione della D.I.A." è sostituita dalla seguente: "all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione ovvero della P.A.S.".
3. Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
  4. Nel caso gli oneri istruttori così determinati dovessero superare il limite dello 0,03% dell'investimento stabilito dalle Linee Guida nazionali, il soggetto proponente potrà versare l'importo corrispondente a condizione che alleggi all'istanza il relativo calcolo con la stima dell'investimento previsto per la costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse.
  5. Il mancato versamento degli oneri istruttori a favore della Regione o del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, comporta l'improcedibilità dell'istanza presentata.
4. È abrogata la seguente dicitura:

*"Per gli interventi di cui all'art. 4 del presente Disciplinare, il versamento degli oneri istruttori deve essere eseguito sul seguente conto corrente bancario:*

**IBAN IT 79 Q 05424 04297 0000 11700994**

**Intestato a REGIONE BASILICATA**

*Specificando nella causale la seguente dicitura*

**ONERI ISTRUTTORI PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE – PROGETTO DI**

....."

**Art.12 Aggiunta dell'Art. 17 (Procedimenti in corso) al Disciplinare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2010, n.2260.**

1. All'Art. 16 è aggiunto il seguente:


**Art. 17 Procedimenti in corso**
1. Le disposizioni di cui ai precedenti Articoli si applicano anche ai procedimenti in corso, salvo che per le fasi endoprocedimentali che si siano già concluse alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 20.01.2016  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

